

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER
“LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI TIPICI LOCALI E
PER L’ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
- DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE -**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 37 del 04/06/2014**

Ufficio Commercio

SOMMARIO

TITOLO I.....	
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione	
Art. 2. Istituzione del Registro De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”.	
Art. 3. Logo De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”.	
Art. 4. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).....	
Art. 5. La struttura organizzativa.	
Art. 6. La Commissione di valutazione.....	
TITOLO II.....	
Art. 7. I controlli e le sanzioni.	
Art. 8. Le tutele e le garanzie.	
Art. 9. Le attività di coordinamento.	
Art. 10. Promozione di domande di registrazione ufficiale.	
Art. 11. Istituzione di una speciale Sezione della Biblio - mediateca comunale.	
Art. 12. Propaganda della De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”.	
Art. 13. Norme finali.	
Allegato A) - Domanda	
Allegato B) – Logo autorizzato.....	

TITOLO I

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Comune di Rivalta di Torino individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti locali approvato con D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 4, comma 6 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale in favore del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle risorse naturali ed ambientali del territorio ed alle attività artigianali industriali, agro-alimentari ed enogastronomiche che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e tipici prodotti locali e loro tradizionali lavorazioni e/o confezioni che, a motivo della loro peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, a scopo promozionale attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti tipici locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli Organi preposti. Per tale attività l'Ente si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, i sapori tradizionali legati alle produzioni tipiche per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo meritevoli di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti pubblici o privati, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito dei prodotti locali e che non abbiano alcun fine di lucro;

e) di rilasciare un logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine (il "made in Rivalta di Torino") dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio nonché quale strumento promozionale dell'immagine del Comune di Rivalta di Torino. Il summenzionato logo non è un marchio di qualità;

f) di contribuire a creare opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva ed enogastronomica locale, quale bene da salvaguardare, e all'economia del turismo.

Art. 2. Istituzione del Registro De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".

1. E' istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5 un apposito pubblico Registro De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine" nel quale su proposta della Commissione di valutazione di cui all'art. 6, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all'iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l'origine locale.

2. Al fine di un'adeguata informazione, l'elenco dei prodotti e le imprese che hanno ottenuto la Denominazione Comunale di Origine verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente e in visione anche presso l'ufficio Commercio e l'U.R.P.-

Art. 3. Logo De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”.

1. I prodotti iscritti nel Registro di cui all'art. 2 utilizzano il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), recante lo stemma comunale e la dizione: “Comune di Rivalta di Torino”, come allegato (allegato B) al presente regolamento.

Art. 4. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le domande per l'iscrizione per l'attribuzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) devono essere indirizzate al Sindaco, quale presidente della Commissione di valutazione e corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare l'origine e le caratteristiche del prodotto.

3. L'iscrizione al pubblico Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) è data esclusivamente a operatori privati, singoli, aziende, enti, associazioni, comitati che svolgano l'attività di produzione nel Comune di Rivalta di Torino, anche se non vi hanno sede legale.

Art. 5. La struttura organizzativa.

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione del Settore Affari Generali e Legali, ed in particolare presso l'Ufficio Commercio.

2. Il Responsabile della struttura organizzativa di cui al comma precedente è responsabile delle attività istruttorie dei procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6. La Commissione di valutazione.

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nell'Albo comunale pubblicitario delle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni locali e/o al pubblico Registro della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) si pronuncia una Commissione di valutazione composta dai seguenti membri:

- Sindaco o suo delegato competente in materia - Presidente;
- n. 1 rappresentante del Consiglio comunale della maggioranza;
- n. 1 rappresentante del Consiglio comunale di minoranza;
- Dirigente del Settore Affari Generali e Legali o suo delegato;
- n. 1 rappresentante (Presidente o suo delegato) per ciascuna delle seguenti categorie: commercianti, artigiani e agricoltori, come espressione congiunta delle associazioni componenti la singola categoria;
- n. 1 componente designato dalle Associazioni dei Consumatori.

Inoltre la commissione può essere integrata, di volta in volta, e su richiesta del presidente, da eventuali esperti interni e/o esterni, aventi attinenza con gli argomenti all'ordine del giorno.

La designazione dei componenti da parte delle Associazioni di cui sopra, deve essere comunicata al Sindaco entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri, il Sindaco provvede autonomamente alla nomina ed all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti.

2. Le funzioni di Segretario della Commissione di valutazione saranno svolte dal Responsabile dell'Ufficio commercio e Attività Produttive. La Commissione di valutazione dura in carica fino a scadenza del mandato amministrativo del Sindaco ed i suoi componenti sono tenuti al segreto d'ufficio. I Componenti della Commissione non percepiscono gettoni di presenza.

3. La Commissione di valutazione ha i seguenti compiti:

- a) propone alla Giunta Comunale il disciplinare finalizzato a promuovere le iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni locali, ed alla diffusione del logo stesso;
- b) propone alla Giunta Comunale i prodotti tipici locali da iscrivere nel pubblico registro De.C.O.
- c) propone alla Giunta Comunale, quando lo ritenga utile e necessario, l'approvazione dei disciplinari di garanzia per quanto concerne l'origine e le caratteristiche dei prodotti del settore agro-alimentare ed artigianale i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e promuove le iniziative, manifestazioni e attività connesse a prodotti iscritti nel pubblico Registro De.C.O (Denominazione Comunale di Origine);
- d) ricerca forme di collaborazione con Enti ed Associazioni particolarmente interessati alla promozione delle colture e culture territoriali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti locali;
- e) assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento;
- f) decide insindacabilmente, in dipendenza del rapporto sociale, ogni contestazione o controversia relativa alla De.C.O.. Le parti in causa vengono invitate per essere ascoltate e possono presentare memorie ed istanze difensive;
- g) svolge tutte le altre funzioni ad essa assegnate.
4. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione di valutazione. Le decisioni della Commissione di valutazione sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione di valutazione viene convocata almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando lo richieda uno degli Assessori competenti o almeno due componenti della stessa, telefonicamente, in caso di assoluta urgenza e/o con preavviso scritto non inferiore a cinque giorni liberi negli altri casi.
6. La Commissione di valutazione ha sede presso il Comune.
7. Le domande presentate su fac-simile, allegato al presente regolamento, sono esaminate dalla competente Commissione di valutazione che, nell'esprimere la propria proposta di ammissione e/o rigetto alla Giunta Comunale (che provvederà con autonomo atto deliberativo ad accogliere o diniegare la richiesta), valuterà le informazioni e i pareri acquisiti o che vorrà acquisire in merito.
8. Il diritto all'utilizzazione del logo su imballaggi, autoadesivi, stampato su involucri , su manifesti, su depliant, su pubblicazioni ed ogni altra forma ritenuta idonea viene concesso ai richiedenti mediante delibera di iscrizione al Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da parte della Giunta Comunale.

TITOLO II

Art. 7. I controlli e le sanzioni.

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Rivalta di Torino a termini di legge.
2. Possono essere esperiti controlli da persone proposte dalla Commissione di valutazione ed incaricate dall'Amministrazione Comunale, in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari.
3. Qualora gli organi di controllo (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Municipale, ASL, ecc...), sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino

infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti o agli accordi contrattuali, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale.

4. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento definitivo, previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di valutazione, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O..

5. La Commissione di valutazione formula il parere di cui al comma 4 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

6. La sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O. può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

7. La revoca del diritto all'utilizzazione del logo comporta il divieto di esporre e/o commercializzare prodotti contrassegnati con la dicitura De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e in possesso del soggetto sanzionato.

8. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 8. Le tutele e le garanzie.

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agroalimentari.

Art. 9. Le attività di coordinamento.

1. Il Comune, mediante i propri organi di governo – Giunta Comunale e Sindaco – attua le disposizioni del presente regolamento e favorisce forme di coordinamento con tutte le Organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture territoriali.

Art. 10. Promozione di domande di registrazione ufficiale.

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, può promuovere, per i prodotti che abbiano ottenuto il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), la presentazione, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti locali anche agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

Art. 11. Propaganda della De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".

1. I programmi pubblicitari per la diffusione della De.C.O. vengono realizzati direttamente dal Comune di Rivalta di Torino oppure da enti, istituzioni o associazioni appositamente delegati.

Art. 12. Norme finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.

Allegato A) - Domanda

Al Signor Sindaco
del comune di
Rivalta di Torino

OGGETTO: Richiesta di iscrizione al registro De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a
il _____ a _____ (prov. _____) e
residente in _____ Via _____ n. _____
cod. fiscale _____ nella qualità di titolare della Ditta

con sede in _____ Via _____ n. _____
iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al REA n. _____
P. IVA _____, tel. _____

Premesso che la propria ditta produce

Che il summenzionato prodotto, per la propria qualità e peculiarità di prodotto tipico, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine.

CHIEDE

che il proprio prodotto denominato _____

sia iscritto nel Pubblico Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), possa utilizzare lo stemma della Città e possa fregiarsi della dizione "Comune di Rivalta di Torino" impegnandosi sin d'ora a rispettare il disciplinare definito dalla Commissione di valutazione ed i relativi oneri.

Allega i seguenti documenti:

- copia documento di identità;
- descrizione del prodotto con l'indicazione delle metodologie di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti; i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti stessi;
- materiale illustrativo, fotografico e quant'altro necessario per la presa in visione da parte della Commissione Comunale.

Rivalta di Torino, _____

firma

Allegato B) – Logo autorizzato



Rivalta di Torino- Del CC n. _____ del _____